

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-438 del 26/01/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BUIA FABIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "STAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA MATTEI N° 35.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-405 del 25/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **BUIA FABIO**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "STAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA MATTEI N° 35.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista l'istanza della Ditta **BUIA FABIO**, avente sede legale in Comune di Cortemaggiore, Via Mattei n° 35, presentata, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Cortemaggiore) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 18/07/2017, prot. n° 8957 (acquisita agli atti il 19/07/2017 con prot. n° PGPC/2017/8662), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stazione rifornimento carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Cortemaggiore, Via Mattei n° 35;

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota 05/09/2017, prot. n° 10945 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/10785);

Verificato che:

- le acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento del piazzale, vengono trattate mediante un impianto costituito da una pozzetto deviatore e da una vasca di accumulo con sezione di dissabbiatura e disoleatura;
- lo scarico di acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Cortemaggiore con nota del 10/01/2018, prot. n° 334 (acquisita agli atti il 10/01/2018 con prot. n° PGPC/2018/264);

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BUIA FABIO** per l'attività "stazione rifornimento carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Cortemaggiore, Via Mattei n° 35;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BUIA FABIO** (C. FISC. BUIFBA61S08M174P) per l'attività di "stazione rifornimento carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Cortemaggiore, Via Mattei n° 35 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia;
2. **di impartire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia, le seguenti prescrizioni:
 - a) lo scarico di acque di prima pioggia dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (posto a valle dell'impianto di trattamento), i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:

Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 COD: ≤ 500 mg/l;
 Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
 - b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) i limiti di emissione di cui alla lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante l'installazione di un contatore da parte del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume scaricato potrà essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia che dovrà essere registrato su un apposito registro da tenere presso l'impianto;
 - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e

dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/oli dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- f) l'impianto di trattamento dovrà essere sempre mantenuto in funzione;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Cortemaggiore, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cortemaggiore, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

4. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni

(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.